

Codice A1404C

D.D. 1 ottobre 2024, n. 649

DGR n 15-8193 del 19 febbraio 2024: "Approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968 come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017 e dei criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nella Regione Piemonte, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 bis". Indizione procedura per...



ATTO DD 649/A1400B/2024

DEL 01/10/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: DGR n 15-8193 del 19 febbraio 2024: “Approvazione dell’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968 come modificata dall’art. 1 della legge n. 124/2017 e dei criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nella Regione Piemonte, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 bis”. Indizione procedura per il trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie e approvazione relativo Avviso.

Premesso che l’art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 2 della legge 475/1968, il quale prevede che: *“Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro”*.

Considerato che:

- tale procedura di trasferimento consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio di un Comune della Regione, al fine di garantire alla popolazione ivi residente una piena assistenza farmaceutica;

- l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 espressamente riserva il trasferimento al farmacista titolare, così escludendo dalla procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società di persone o di capitali;

- nel corso degli ultimi anni, la Regione Piemonte ha provveduto a espletare il concorso ordinario regionale per assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, bandito con Determinazione della Direzione Sanità n. 118 del 10 marzo 2009 s.m.i., e successivamente il concorso straordinario previsto all'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, bandito con Determinazione della Direzione Sanità n. 814 del 19 novembre 2012, il cui sesto interpello si è concluso alla fine del 2021.

Dato atto che:

- la Regione Piemonte, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, all'esito dell'espletamento del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte ex art. 11 del DL 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012, e delle revisioni biennali della pianta organica delle sedi farmaceutiche effettuate dai Comuni, ha provveduto ad effettuare a partire da gennaio 2023 una ricognizione delle sedi farmaceutiche attualmente vacanti o di nuova istituzione;

- la Regione Piemonte ha invitato i Comuni che risultavano avere una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione e che non avevano prelatato la sede precedente nel rispetto della regola dell'alternanza di cui all'art. 10 della L. 475/68, a esercitare, ai sensi del citato art. 10, il diritto di prelazione sulla predetta sede.

Dato atto che con la Deliberazione n 15-8193 del 19 febbraio 2024 la Giunta regionale ha previsto:

- di approvare l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L n. 475/1968, allegato 1 alla citata Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di escludere da tale elenco le sedi attualmente affidate in gestione provvisoria, atteso il pieno soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica da parte del gestore provvisorio;

- di approvare i criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 475 del 1968, secondo quanto riportato nel documento allegato n. 2 alla citata deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- che la procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 è consentita all'esito delle eventuali revisioni delle piante organiche effettuate negli anni pari;

- di riservare la procedura di trasferimento secondo quanto espressamente indicato dall'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 ai farmacisti titolari persone fisiche;

- di stabilire che il trasferimento è consentito a un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;

- di stabilire che il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a procedura di

trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione;

- che la conclusione della procedura comporti per il farmacista il trasferimento alla titolarità della precedente sede, con esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria;

- che le sedi assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte le relative farmacie nel termine perentorio di 180 giorni, risulteranno nuovamente vacanti;

- che la sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, venga assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934;

- di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità della Regione Piemonte gli atti attuativi della medesima Deliberazione, nonché in particolare gli atti relativi alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice della procedura di trasferimento.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- provvedere all'espletamento della procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2 bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 e alla DGR n. 15-8193 del 19 febbraio 2024;

- approvare, per le finalità di cui sopra, l'Avviso di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "*Procedura per il Trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968 e DGR n. 15-8193 del 19 febbraio 2024) - anno 2024*", con i relativi sub allegati a, b e c, parti integranti e sostanziali del medesimo Avviso, recanti rispettivamente Elenco sedi disponibili di cui alla D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, Modulo per la domanda di trasferimento e Informativa per il trattamento dei dati personali.

Dato atto che, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, con successivo provvedimento, si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura di trasferimento citata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs 165/2001;
- art. 380, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- legge 2 aprile 1968, n. 475 e smi "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge 475/1968;

- legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
- L.R. 21/91;
- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024.;

determina

- di indire la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2 bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475;

- di approvare l'Avviso di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante *“Procedura per il Trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968 e DGR n. 15-8193 del 19 febbraio 2024) - anno 2024”*, con i relativi sub allegati a, b e c, parti integranti e sostanziali del medesimo Avviso, recanti rispettivamente Elenco sedi disponibili di cui alla D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, Modulo per la domanda di trasferimento e Informativa per il trattamento dei dati personali.

- di dare atto che, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura di trasferimento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 2272010.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. allegato_1___avviso_pubblico_per_il_trasferimento.pdf
2. allegato_a_elenco_sedi.pdf
3. allegato_b_domanda_di_partecipazione.docx
4. allegato_c___informativa_privacy.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

AVVISO

per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, della l. n. 475/1968 - DGR n. 15-8193 del 19 febbraio 2024).

Il Direttore della Direzione Sanità A1400B

r e n d e n o t o

che è indetta una procedura per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 smi e della D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024.

L'ammissione al concorso e l'espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1

(Requisiti di ammissione)

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti individuali titolari di farmacia non sussidiata soprannumeraria per decremento della popolazione, ubicata in comuni della Regione Piemonte con popolazione inferiore a 6600 abitanti alla data del 31.12.2023.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della legge 475/1968 il trasferimento è riservato, a pena di inammissibilità, al farmacista individuale titolare di farmacia convenzionata privata, con esclusione dalla procedura di trasferimento delle farmacie convenzionate pubbliche e delle farmacie aventi a titolare una società di persone o di capitali.

ARTICOLO 2

(Presentazione della domanda)

La domanda di trasferimento deve essere indirizzata alla Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica e deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato b) al presente Avviso, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, in formato PDF deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC settore.farmaceutico@cert.regione.piemonte.it, riportando nell'oggetto la dicitura "domanda trasferimento farmacia soprannumeraria".

Le domande di trasferimento potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte del presente avviso fino al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione: a tal fine faranno fede la data e l'orario di ricezione della PEC.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui l'istante sottoscriva la domanda mediante l'utilizzo di firma digitale certificata in corso di validità).

Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o prive della ulteriore documentazione sopra indicata sono dichiarate irricevibili.

Il titolare istante è tenuto a specificare nella domanda la sede o le sedi di interesse per il trasferimento tra quelle indicate nell'allegato n. 1 alla D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, indicandone l'ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato).

La sede o le sedi di interesse e il relativo ordine di preferenza indicati nella domanda non potranno essere modificati.

La mancata indicazione di almeno una sede di interesse o l'indicazione che non permetta di individuare la sede prescelta per il trasferimento comportano l'inammissibilità della domanda.

La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

ARTICOLO 3

(Istruttoria delle domande e criteri di formazione della graduatoria)

La Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, provvede alla nomina di apposita commissione giudicatrice mediante determinazione dirigenziale.

La suddetta commissione giudicatrice, sulla base delle istanze di trasferimento pervenute e delle modalità e criteri di assegnazione del punteggio previsti dalla D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, redige l'elenco delle domande non ammissibili e redige la graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti ammessi alla procedura di trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

Le domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto valutate irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti, saranno comunicate agli interessati all'indirizzo PEC indicato dai medesimi nell'istanza.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri previsti dalla D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, secondo cui:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della

medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);

- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il titolare che per primo ha presentato l'istanza di trasferimento.

Ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria.

ARTICOLO 4

(Approvazione della graduatoria)

La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale approva la graduatoria dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento.

Il suddetto atto dirigenziale regionale, con allegata la graduatoria, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

ARTICOLO 5

(Utilizzo della graduatoria)

La Regione Piemonte scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria, a mezzo di comunicazione PEC del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla data della comunicazione PEC di cui sopra, il titolare a cui è stata trasmessa la proposta di assegnazione dovrà comunicare alla Regione, con pari modalità, l'accettazione o la rinuncia della proposta di trasferimento;
- l'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui sopra equivale a rinuncia della proposta di assegnazione; in tal caso, il titolare sarà escluso dalla graduatoria;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte per l'assegnazione, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate ovvero non indicate in ordine di preferenza da un titolare meglio collocato in graduatoria;
- la graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate, con le modalità di cui sopra, tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa;
- le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non indicate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle rifiutate, quelle non accettate da alcun candidato a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle per le quali sia stata revocata l'assegnazione per il mancato rispetto delle condizioni a pena decadenza di cui al successivo punto 6, lett. a) e b) saranno considerate vacanti e disponibili per assegnazioni successive attraverso procedure di trasferimento o di pubblico concorso.

ARTICOLO 6

(Trasferimento del titolare)

La Regione, con Determinazione dirigenziale, assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per Comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e, dalla data di notifica, decorrono, pena la decadenza dall'assegnazione:

a) il termine di 30 gg, entro il quale il titolare assegnatario dovrà trasmettere alla Regione a mezzo PEC la ricevuta di pagamento della tassa di concessione una tantum, pari a 5.000 euro, di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968;

b) il termine di 180 giorni per l'apertura della farmacia nella sede accettata.

Il provvedimento di assegnazione è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende Sanitarie Locali per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di trasferimento deve aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall'assegnazione a pena di decadenza.

Le sedi assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte le relative farmacie nel termine, risulteranno nuovamente vacanti.

Anche in applicazione delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità del titolare farmacista persona fisica (L. 362/1991), la conclusione della procedura di trasferimento nella nuova sede farmaceutica comporta per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede e l'esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria.

La sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, viene assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto verrà definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934.

ARTICOLO 7

(controlli)

Qualora, in qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 8

(comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante posta elettronica certificata (PEC). I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella PEC e a comunicare alla Regione ogni eventuale variazione di indirizzo PEC.

Costituiscono parte integrante del presente avviso:

- sub allegato a): Elenco sedi disponibili (allegato n. 1 D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024);
- sub allegato b): Modulo per la domanda di trasferimento;
- sub allegato c): Informativa per il trattamento dei dati personali

ALL. 1

ELENCO SEDI VACANTI E DI NUOVA ISTITUZIONE DISPONIBILI PER IL TRASFERIMENTO EX ART. 2 comma 2 bis L.475/1968

per le sedi non di nuova istituzione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 110 del TULS (RD 1265/1934), ove applicabili

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CAMINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CARENTINO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
CUCCARO MONFERRATO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
DENICE	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
FRASSINELLO M.TO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
FRESONARA	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
GABIANO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
GROGNARDO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
ORSARA BORMIDA	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SALA MONFERRATO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
MONTECASTELLO	Sede N. 1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

VALENZA

Sede N. 6 vacante

Zona: Località Frazione Monte Valenza con collocazione a nord del lato nord della Strada Provinciale Villabella-

LERMA

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MORBELLO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

ODALENGO GRANDE

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

PARETO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

PRASCO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

SAN CRISTOFORO

Sede N. 1 vacante

Zona: intero territorio comunale

PROVINCIA DI ASTI

CALOSSO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CAPRIGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CORTANZE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CORTIGLIONE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
GRAZZANO BADOGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MARANZANA	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SAN PAOLO SOLBRITO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
PIEA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
REVIGLIASCO D'ASTI	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FONTANILE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

PROVINCIA DI BIELLA

CAMANDONA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CAMPIGLIA CERVO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTELLETTO CERVO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
COSSATO	Sede n. 4 vacante

Zona: ad est e sud-est e sud la delimitazione è costituita dai confini che separano il territorio di Cossato da quello di Lessona; a sud-ovest e ad ovest, dal torrente Strona sino alla proiezione verso il torrente stesso di una linea ideale costituente la prosecuzione in direzione nord-sud della via Cesare Battisti; dalla stessa via Cesare Battisti dai suoi punti estremi a sud sino procedendo in direzione nord, ai fabbricati formanti gli angoli di intersezione della stessa via Cesare Battisti con via Milano; a nord, la delimitazione è costituita dalla via Milano, per il tratto che si sviluppa fino all'incrocio con via Paruzza; qui, la linea di delimitazione prosegue lungo la stessa via Paruzza fino all'incrocio con via Martiri della Libertà, di poi scorrendo verso nord, si inoltra nella via Quintino Sella, prosegue lungo la via Partigiani e successivamente lungo la via Fecia di Cossato sino al termine del territorio comunale al confine est con il Comune di Lessona.

COSSATO

Sede n. 5 vacante

Zona: a Sud della linea ferroviaria Biella-Novara, nella fascia compresa tra la destra orografica del Torrente Strona ed il confine comunale ovest (Regione Spolina)

CURINO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MAGNANO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MASSAZZA

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MEZZANA MORTIGLIENGO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

MIAGLIANO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

TAVIGLIANO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

CUNEO

ACCEGLIO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
BORGOMALE	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
BRA	Sede n. 9 vacante Zona: Frazione Pollenzo
CAMERANA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTELDELFINO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CRAVANZANA	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
CRISSOLO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FEISOGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FRASSINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
GORZEGNO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
LESEGNO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MONASTERO DI VASCO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

MARSAGLIA	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
MOMBARCARO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
MONTALDO MONDOVÌ	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
NUCETTO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
PAMPARATO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
PEZZOLO VALLE UZZONE	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
PRIERO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
PRIOLA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
RODDINO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SINIO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
SOMANO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
STROPPO	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale
TORRE BORMIDA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
TORRE MONDOVÌ	Sede n. 1 vacante Zona: intero territorio comunale

NOVARA

CASALBELTRAME	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASALEGGIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASALVOLONE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTELLAZZO NOVARESE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MIASINO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
MANDELLO VITTA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
RECETTO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ROMENTINO	Sede n.2 vacante Zona: Via Chiodini e strade confluenti di est (Via Belletti, Via Garavaglia, Via Fornaroli)
TERDOBBIATE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
TRECATE	Sede n.6 vacante Zona: Frazione San Martino di Trecate

ALL. 1

TORINO

ANDRATE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ALPETTE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ANGROGNA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BAIRO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BALME	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BROSSO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
BROZOLO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CASTIGLIONE TORINESE	Sede n.2 nuova istituzione Zona: Zona del Pedaggio, come individuata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/12/2022
CERESOLE REALE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CHIALAMBERTO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CHIERI	Sede n.11 vacante Zona: confine comunale di Montaldo, di Pavarolo, di Baldissero Torinese, Strada Baldissero, Strada della Rosa e Strada Canarone
CINZANO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
CUCEGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

EXILLES

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GARZIGLIANA

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GASSINO

Sede n.3 vacante

Zona: area di Strada Bussolino, a partire dal civico 25 (lato numeri pari) e dal civico 31 (lato numeri dispari) e fino al termine (Frazione Bussolino Alto), nonchè nell'area di Strada Rivalba, dall'inizio e fino al confine comunale, e nelle aree adiacenti alle suddette aree di circolazione.

GIAGLIONE

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GRAVERE

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GROSCAVALLO

Sede n.1 vacante

Zona: intero territorio comunale

GRUGLIASCO

Sede n.12 nuova istituzione

area delimitata dalle vie Leonardo da Vinci, Vaglianti, Lamarmora, Scoffone, VIII Marzo, La Salle, Bongiovanni, Lucio Battisti

ALL. 1

LEMIE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MASSELLO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MATTIE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONASTERO DI LANZO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONCENISIO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONTEU DA PO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

NOMAGLIO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

NOVALESA **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

PAVAROLO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

PIOSSASCO **Sede n.5 vacante**
Zona: è delimitata a Nord dall'ultimo tratto di Via Pinerolo lato sx a Via Circonvallazione primo tratto lato dx e dal secondo tratto lato dx Via Bertacchi strada sterrata regione Furno da Via Torino lato dx strada agricola da Via Sesia a Via Torino lato dx a Strada agricola da Via Sesia a Via sacra San Michele, ad Est dal tratto di Via Sacra di San Michele a Via Adige al Comune di Rivalta, a Sud dal Comune di Volvera, ad Ovest dal Comune di Cumiana al Torrente Chisola.

ALL. 1

OGLIANICO	Sede n.1 nuova istituzione Zona: intero territorio comunale
PRALI	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
RORÀ	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
ROURE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
SALBELTRAND	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
SAN DIDERO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
SETTIMO TORINESE	Sede n.14 vacante Zona: Polo ospedaliero di Via Santa Cristina
USSEGLIO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
VALGIOIE	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
VERRUA SAVOIA	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
VESTIGNÈ	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

VERCELLI

BOCCIOLETO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
FOBELLO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale
LAMPORO	Sede n.1 vacante Zona: intero territorio comunale

ALL. 1

MONCRIVELLO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

OLDENICO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

PERTENGO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VERBANIA- CUSIO- OSSOLA

BANNIO ANZINO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

BOGNANCO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

BROVELLO CARPUGNINO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

COSSOGNO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MIAZZINA **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MONTECRESTESE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

SAN BERNARDINO VERBANO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

TOCENO **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VALLE CANNOBINA **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VIGNONE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

VILLETTE **Sede n.1 vacante**
Zona: intero territorio comunale

MODULO DI DOMANDA

Applicare e annullare
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00)

**DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI FARMACISTA TITOLARE DI FARMACIA
SOPRANNUMERARIA (art. 2, c. 2 bis L. 475/68 e D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio
2024)**

ANNO 2024

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Sanità - Settore Assistenza
Farmaceutica, Integrativa e Protesica

PEC settore.farmaceutico@cert.regione.piemonte.it

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il
_____, in qualità di titolare della farmacia non sussidiata¹ soprannumeraria
per decremento della popolazione, denominata (ragione sociale e cod. reg.
farmacia) _____
_____ ubicata in via _____ n. _____ cap.
_____ Comune _____
(____),

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968, e della D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024
di partecipare all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n..... del.....
per il trasferimento nella/e sede/i farmaceutica/che disponibile/i per il privato esercizio di seguito
contrassegnata/e con un numero progressivo da "1" , indicando con "1" il grado di preferenza più
elevato:

(¹) La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

ORDINE DI PREFERENZA	ASL/PROVINCIA	COMUNE	N° SEDE FARMACEUTICA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			

67			
68			
60			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			

102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti

DICHIARA

di essere consapevole che la scelta delle sedi e l'ordine di preferenza espresso non possono essere modificati e che l'omessa indicazione di almeno una sede comporta l'invalidità della domanda;

- di essere titolare della farmacia denominata _____ del Comune di _____ a far data dal _____;
- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. A comprova indica i seguenti dati della marca da bollo utilizzata: o data e ora di emissione _____ o identificativo n. _____ e dichiara di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda, di aver annullato la stessa, di non utilizzarla per qualsiasi altro adempimento ne richieda l'apposizione e di conservare l'originale della domanda per eventuali controlli per 5 anni; ovvero
- di essere soggetto esentato dall'apposizione della marca da bollo per il seguente motivo: _____;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa allegata alla presente domanda, di cui dichiara di aver preso visione;
- di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

ALLEGA

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se la domanda è sottoscritta con firma digitale certificata);

COMUNICA

indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione inerente la presente domanda

_____ e recapito telefonico _____.

Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e raccolti dal Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica della Direzione Sanità. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalle procedure di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ex art 2 comma 2 bis della legge 475/1968 e D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024. I dati acquisiti a seguito della presente informativa allegata alla domanda di partecipazione alle predette procedure saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e eventuali Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:

la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e raccolti dal Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica della Direzione Sanità. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalle procedure di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ex art 2 comma 2 bis della legge 475/1968 e D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024. I dati acquisiti a seguito della presente informativa allegata alla domanda di partecipazione alle predette procedure saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e eventuali Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:

la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.